



Consiglio regionale della Calabria

PIANO TRIENNALE
PER LA
PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
E DELLA
TRASPARENZA

Aggiornamento 2019 - 2021

Approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. ... del

Sommario

PREMESSA.....	4
1. Quadro normativo e finalità del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) ..	4
2. Metodologia adottata per la predisposizione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019-2021	7
3. Documenti connessi al PTPCT	9
4. Contesto socio-economico esterno e azioni di sensibilizzazione rivolte alla società civile	10
5. Contesto organizzativo interno del Consiglio regionale della Calabria	11
6. Esiti delle valutazioni ANAC sui Piani 2018-2020	14
PARTE I	16
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021 ..	16
Sezione I Procedure per la predisposizione del PTPCT.....	16
7. Contenuti e percorso per la definizione del PTPCT 2019-2021	16
8. Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità.....	18
8.1 L’Ufficio di Presidenza.....	19
8.2 Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).....	19
8.4 L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	22
8.5 I Referenti	23
8.6 I Dirigenti.....	23
8.8 Ufficio Trasparenza, Anticorruzione e Performance	24
8.9 I dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo del Consiglio regionale della Calabria	25
8.10 Il Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione appaltante (RASA)	25
8.11 L’Ufficio per i procedimenti disciplinari del Consiglio regionale	25
8.12 La gestione del rischio	26
8.13 La mappatura dei processi	26
8.14 Le aree a rischio: generali e specifiche	26
8.15 Le misure generali per la prevenzione della corruzione	28
Sezione II Azioni e misure di prevenzione generali	29
9. Il Codice di comportamento	29
10. Rotazione del personale	30
11. Formazione del personale	32
12. Criteri per limitare l’esercizio della discrezionalità	34
13. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi.....	34
14. Divieti di far parte di commissioni e di assegnazione a determinati uffici in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.	35
15. Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>Pantouflage</i>).....	36
16. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (<i>Whistleblower</i>).....	37
17. Vigilanza sulla società in <i>house</i>	39
Sezione III Azioni e misure di prevenzione ulteriori	42
18. Attività di prevenzione in relazione all’affidamento di lavori servizi e forniture (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).....	42
19. Patti di integrità.....	43
20. Attività di prevenzione in materia di nomine.....	43
21. Attività di prevenzione in relazione ad atti di autorizzazione o concessione di vantaggi economici.....	45
PARTE II.....	46
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA	46

22. Trasparenza ed obblighi di pubblicazione	46
23. Controlli sugli obblighi di trasparenza.....	48
24. Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza	49
25. Limiti alla trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali.....	50
26. Accesso civico “semplice” ed accesso civico “generalizzato”	52
27. Istituzione del Registro degli accessi	54
28. La giornata della trasparenza	54
29. Monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti e provvedimenti amministrativi	55
30. Il rispetto dei tempi di pagamento dell'Ente	55
31. Aggiornamento	56

PREMESSA

1. Quadro normativo e finalità del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

La presente edizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), riferita al triennio 2019-2021, costituisce un aggiornamento del PTPCT 2018-2020, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 8 del 30 gennaio 2018.

Il nuovo piano, proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), avv. Dina Cristiani, dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, nominato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 9 del 6 febbraio 2018, è stato elaborato alla luce degli interventi normativi intervenuti, nonché degli indirizzi impartiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con i contenuti dei Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) e, da ultimo, della Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione del PNA 2018.

La strategia di prevenzione del rischio di corruzione del Consiglio regionale della Calabria si è concretizzata dando attuazione alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (**c.d. legge Anticorruzione**), recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* seguendone l'impostazione e le finalità, in una logica di innovazione sostanziale e strutturale e non di mero adempimento.

Un sistema organico di prevenzione della corruzione è stato realizzato, altresì, applicando ed attuando i principi dettati dal **D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33**, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, così come modificato dal **D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (Decreto Foia)** recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, che ha profondamente rivisitato il contesto normativo sin qui richiamato operando una profonda revisione della disciplina della materia in un'ottica di semplificazione ed armonizzazione.

Dalla ricognizione delle norme che sono intervenute in materia di corruzione e trasparenza e delle linee di indirizzo emanate dall'ANAC che hanno, in particolare, delineato ruolo, compiti e responsabilità del RPCT, si richiama il seguente quadro normativo:

- il **Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39** recante *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

- il **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- il **Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74**, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
- il **Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75**, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- la **Legge 30 novembre 2017, n. 179** recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, con la quale è stata operata una riforma dell’istituto del whistleblowing, introdotto dalla L. 190/2012;
- il **Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101** recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il **Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62** avente ad oggetto “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la **Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016** recante “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;
- la **Determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016** avente ad oggetto “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016” con la quale sono state fornite indicazioni relative alle novità normative sopra richiamate;

- la **Determinazione ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017** avente ad oggetto *“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”*;
- la **Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017** avente ad oggetto *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;
- la **Deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018** che ha approvato l'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2018, che costituisce atto di indirizzo per la predisposizione dei Piani triennali che ciascun ente è tenuto ad adottare entro il 31 gennaio di ogni anno;
- la **Deliberazione ANAC n. 657 del 18 luglio 2018** che ha approvato il Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;
- la **Deliberazione ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018** avente ad oggetto *“Richieste di parere all'ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)”*.

Il Piano esprime la strategia di prevenzione della corruzione che l'Ente intende attuare durante il triennio 2019-2021, in linea di continuità e in un'ottica di progressivo miglioramento rispetto a quanto già previsto nel PTPCT 2018-2020.

Nell'ambito dell'apposita sezione del Piano relativa alla trasparenza e alle misure organizzative per l'attuazione dei relativi obblighi, in coerenza con quanto stabilito dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., si osserva che nell'anno 2018 è stata svolta dall'Ente la prescritta attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa relativa all'esercizio di funzioni e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione.

Sono state, altresì, attuate le prescrizioni in materia di trasparenza realizzando la definitiva delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, l'applicazione delle disposizioni in materia di accesso civico generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L'Organo di indirizzo politico è stato maggiormente coinvolto nella formazione e attuazione dei Piani ed ha esercitato una rilevante funzione di ordine metodologico garantendo la coerenza tra i piani triennali per la prevenzione della corruzione e gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, nonché mediante la previsione di misure di anticorruzione e trasparenza nella definizione degli obiettivi individuati nel Piano della Performance dell'Ente.

Così come previsto dal D.lgs. 97/2016 e dalla L. 190/2012, l'Ente ha attribuito al Piano un valore programmatico rilevante, prevedendo negli atti di pianificazione l'automatico riferimento ad obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione.

Come già evidenziato nei precedenti Piani, il termine "corruzione" non va interpretato esclusivamente quale termine essenzialmente penalistico, con il quale si fa riferimento a specifiche figure di reato.

È necessario, invece, utilizzare un'accezione più ampia del termine, fino a ricomprendere la prevenzione del malcostume amministrativo, attuato attraverso un uso improprio degli strumenti del diritto amministrativo. Il concetto di corruzione, quindi, inteso in senso lato, abbraccia anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell'esercizio dell'attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato.

2. Metodologia adottata per la predisposizione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019-2021

Il presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisce, per gli anni 2019-2021, l'aggiornamento della precedente edizione relativa al triennio 2018-2020 ed è stato elaborato tenendo conto di quanto evidenziato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella Relazione annuale a consuntivo delle attività effettuate nel corso dell'anno 2018 e, altresì, delle osservazioni e dei correttivi suggeriti dall'ANAC che sono stati attentamente analizzati e posti a base di partenza per l'aggiornamento del presente Piano.

In linea di continuità con i precedenti Piani esso intende, da un lato, fornire il monitoraggio relativo alle misure già attuate e ai risultati conseguiti, dall'altro, in un'ottica di continuo adeguamento, contrastare la cattiva amministrazione e l'illegalità, attraverso l'adozione di misure volte a verificare la legittimità formale e sostanziale degli atti.

Il PTPCT rappresenta, pertanto, lo strumento programmatico attraverso il quale viene messo a sistema e descritto un processo, articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente, finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione attraverso l'indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, nonché dei responsabili della sua applicazione.

Il Piano è adottato, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed è aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio.

Il PTPCT è stato strutturato nell'ottica di individuare le attività a più elevato rischio di corruzione ed è stato elaborato attraverso l'attuazione delle seguenti attività:

- a) mappatura dei processi/attività dell'Ente;

- b) individuazione delle attività e delle tipologie procedurali del Consiglio regionale esposte a rischio di fenomeni corruttivi;
- c) individuazione dei rischi per ogni struttura organizzativa, in relazione ai processi/attività individuati;
- d) analisi del livello di rischio di corruzione in cui le attività del Consiglio regionale possono incorrere;
- e) individuazione delle misure di prevenzione dei rischi di corruzione.

In conformità alle indicazioni del PNA 2018, il PTPCT 2019-2021 è stato elaborato in modo da generare un raccordo sinergico di collaborazione tra l'Ufficio di Presidenza, il RPCT, i dirigenti, i Referenti e i dipendenti. Si è, dunque, creato un modello a rete, in cui il RPCT esercita poteri di programmazione, impulso e coordinamento volti a coinvolgere e responsabilizzare tutti coloro che, a vario titolo, partecipano all'adozione ed attuazione delle misure di prevenzione. Tale modello è meglio sviluppato nel paragrafo 8.

Il PTPCT si propone, in particolare, per il triennio 2019-2021, di:

1. esaminare ed approfondire l'efficacia delle misure di prevenzione del rischio corruzione indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione, nonché delle ulteriori attività individuate nella mappatura dei processi alla luce dell'intervenuta modifica della Struttura burocratica dell'Ente – adottata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 avente ad oggetto *“Determinazione nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale. Presa atto conclusione della fase di confronto con la parte sindacale. Integrazione e modifica deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17 del 23 febbraio 2017”* – e della conseguente adozione da parte del Segretario generale della nuova declaratoria delle funzioni adottata con determinazione n. 311 del 19 giugno 2018, recante *“Approvazione nuova declaratoria delle funzioni della struttura burocratico-organizzativa del Consiglio regionale della Calabria”*;
2. adeguare la nuova disciplina degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013 al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) entrato in vigore il 25 maggio 2018, nonché al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali, D.lgs. 196/2003, alle disposizioni del predetto Regolamento, entrato in vigore il 19 settembre 2018.

Al presente Piano sono allegati, quale parte integrante, i seguenti documenti:

- Mappatura dei processi;
- Registro dei rischi del Consiglio regionale;
- Elenco degli obblighi di pubblicazione.

3. Documenti connessi al PTPCT

Il PTPCT si coordina e si completa con le previsioni contenute in altri documenti di natura programmatica adottati dal Consiglio regionale, in particolare, con il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale (di cui si tratterà al paragrafo 9) e con il Piano della Performance.

La coerenza con quest'ultimo documento deve essere garantita sotto diversi profili, secondo anche quanto ribadito dall'ANAC nell'aggiornamento al PNA 2017, in ordine alla necessità di integrazione delle misure di prevenzione della corruzione con le misure organizzative, evidenziando la particolare attenzione che le amministrazioni devono rivolgere alla coerenza tra il PTPCT e il Piano della Performance.

Al riguardo, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione n. 6 del 9 gennaio 2018, ha approvato il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, stabilendo che la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità devono costituire un'area strategica dell'Ente.

A tal fine, nel Piano della Performance devono essere individuati obiettivi che determinino un contesto organizzativo tale da favorire la prevenzione della corruzione e, al contempo, le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte in obiettivi organizzativi e specifici assegnati alle strutture dell'Ente e ai loro dirigenti.

In adempimento alle predette prescrizioni, anche per l'anno 2019, verranno introdotti nel Piano della Performance 2019-2021 specifici obiettivi collegati alle prescrizioni contenute nel PTPCT, che mirano ad attuare la prevenzione della corruzione e a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa del Consiglio regionale.

Nell'ottica dell'integrazione tra gli strumenti di pianificazione e programmazione si evidenzia che l'Ufficio di Presidenza ha approvato, con deliberazione n. 58 del 23 ottobre 2018, gli obiettivi generali 2019-2021 dell'Ente prevedendo, tra questi, l'adozione di misure organizzative e di nuovi strumenti di valorizzazione delle risorse umane.

Il presente Piano individua le principali linee strategiche di collegamento tra le misure volte alla prevenzione della corruzione e gli obiettivi generali individuati nel predetto atto deliberativo, al fine di operare l'integrazione tra gli strumenti di pianificazione.

In particolare, per l'anno 2019 vengono individuate le seguenti linee di coordinamento che rappresentano per l'Ente obiettivi generali di performance:

Obiettivi 2019 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza:

Adozione di disposizioni normative e di nuove procedure interne che assicurino una maggiore trasparenza ed uniformità di comportamento nella gestione dei procedimenti di competenza dell'Ente (adozione regolamenti, vademecum, ecc.)

Interventi di miglioramento e di qualificazione delle competenze ed incentivazione della metodologia di lavoro in staff (formazione specifica, costituzione gruppi di lavoro)

Strumenti di follow-up per verificare l'accessibilità e la fruibilità degli atti e dell'attività amministrativa in generale in attuazione delle disposizioni del D.lgs. 97/2016 (FOIA)

4. Contesto socio-economico esterno e azioni di sensibilizzazione rivolte alla società civile

Per analisi del contesto esterno si intende la descrizione delle caratteristiche sociali, economiche e culturali del territorio nel quale l'Ente opera; essa si pone l'obiettivo di evidenziare come tali peculiari caratteristiche possano incidere sull'attività dell'Amministrazione favorendo il verificarsi di fenomeni di inquinamento illecito dell'azione pubblica.

Si conferma l'analisi del contesto esterno effettuata nel PTPCT 2018-2020, che ha tenuto conto delle specificità del Consiglio regionale quale organo di rappresentanza democratica della Regione, con funzioni non solo normative ma anche di programmazione e amministrative, dotato di autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale, che esercita nel rispetto della Costituzione, dello Statuto e del Regolamento interno.

L'analisi del contesto esterno è stata effettuata utilizzando dati oggettivi reperibili da fonti ufficiali, al fine di procedere all'identificazione ed esame dei rischi e, conseguentemente, all'individuazione e alla programmazione di misure specifiche di prevenzione.

L'esame dei dati ha fatto emergere un quadro d'insieme della Regione Calabria caratterizzato da rilevanti problematiche. Nello specifico, gli indicatori del mercato del lavoro evidenziano una situazione di estrema debolezza con lievi differenziazioni a livello territoriale, aggravatasi negli ultimi anni di crisi economica, che ha avuto ripercussioni negative su tutti gli indicatori.

In particolare, il tasso di occupazione presenta un gap rilevante rispetto al valore medio nazionale, criticità che vanno ad incidere sulla condizione occupazionale dei giovani e delle donne, registrando difficoltà di accesso al lavoro, da parte di tali categorie di soggetti, con rilevanti effetti negativi di ordine sociale.

Con riferimento alla situazione economica regionale, i dati ISTAT evidenziano performance ancora altalenanti; l'economia si caratterizza per una maggiore terziarizzazione e per una forte rappresentatività del settore primario.

L'attività industriale è rimasta nel complesso stagnante; segnali positivi provengono dalle imprese di maggiori dimensioni e da quelle esportatrici, anche se la recessione ha inciso notevolmente sulle performance economiche delle imprese, determinando differenze significative nella competitività e nella dinamica ciclica dei singoli settori produttivi.

Quanto al settore dei servizi si registra una debole crescita.

La condizione economico-reddituale delle famiglie rimane, comunque, ampiamente al di sotto della media italiana e si caratterizza per la presenza della maggiore quota di famiglie in condizioni di estremo disagio economico.

Complessivamente, il tessuto produttivo calabrese è caratterizzato da una certa fragilità dovuta sia alla dimensione delle attività e sia al basso numero di imprese che operano nei settori industriali tradizionali ovvero manifatturiero ed edilizio.

In tale contesto appare evidente la necessità di mettere in campo, soprattutto, strategie volte ad agevolare e stimolare l'ingresso delle nuove generazioni nel mondo del lavoro e rimuovere i fattori socio culturali che rappresentano un freno alla ripresa economica della regione.

5. Contesto organizzativo interno del Consiglio regionale della Calabria

Il Consiglio regionale della Calabria è l'organo legislativo rappresentativo della Regione Calabria. Istituito nel 1970, è composto dal Presidente della Giunta regionale e da 30 consiglieri. Ha sede nella città di Reggio Calabria, presso il Palazzo Tommaso Campanella.

Secondo quanto stabilito dallo Statuto della Regione Calabria, il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa, insieme a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi; definisce l'indirizzo politico della regione, svolgendo anche funzioni di controllo sulla Giunta.

Gli organi che lo compongono sono: Assemblea legislativa, Presidente del Consiglio, Ufficio di Presidenza, Commissioni, Gruppi consiliari.

Il Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005 e ss.mm.ii., disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite all'Assemblea legislativa e agli altri organi consiliari, la programmazione dei lavori, l'esercizio delle funzioni di controllo e di sindacato ispettivo.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 è stata adottata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale della Calabria, al fine di attuare un processo di riorganizzazione della stessa, anche in un'ottica di adeguamento agli obiettivi dell'Ente, improntati a criteri di flessibilità e funzionalità; nonché di rafforzare il processo legislativo, razionalizzarne la

spesa e migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dell'azione amministrativa. Essa è articolata in una Direzione generale, un Segretariato generale e due Aree Funzionali che sovrintendono ai relativi Settori, per un totale di 16 posizioni dirigenziali.

Si precisa che la struttura organizzativa di seguito riportata entrerà in vigore a seguito della conclusione della procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali derivanti dalla nuova organizzazione della Struttura burocratica dell'Ente.




Figura 1- Nuova struttura burocratica, approvata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017

6. Esiti delle valutazioni ANAC sui Piani 2018-2020

Nell'aggiornamento 2018 al PNA, il quale costituisce, per le società in controllo pubblico e, quindi, per la società in *house* "Portanova S.p.A." dell'Ente, atto di indirizzo ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, l'ANAC ha valutato il grado di applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza nell'ambito delle società in controllo pubblico. In particolare, ha delineato gli esiti di un primo monitoraggio – condotto su un campione di 340 società direttamente o indirettamente controllate dalle Amministrazioni pubbliche – sullo stato di attuazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, svolto dalla metà dell'anno 2016.

La cornice normativa nell'ambito della quale è stata effettuata la verifica dei relativi adempimenti da parte delle società in nome pubblico ha avuto a parametro, inizialmente, le Linee guida ANAC contenute nella determina n. 8 del 17 giugno 2015 e, successivamente, le disposizioni del D.lgs. 97/2016.

Rispetto all'analisi dei dati oggetto di indagine da parte dell'Autorità, si rileva che l'Ente è pienamente in linea con i profili esaminati, avendo adempiuto agli obblighi di trasparenza contenuti nel D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni.

L'Amministrazione, in relazione alle rilevazioni effettuate, ha attuato i seguenti adempimenti che risultano conformi alle indicazioni generali contenute nell'aggiornamento del PNA 2018:

- creazione di un'autonoma sezione Società trasparente sul sito istituzionale;
- nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- individuazione delle aree di rischio e conseguente adozione di misure volte alla prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT;
- adozione di un Codice di comportamento;
- adozione di un Codice etico;
- adozione di una procedura di *whistleblowing* e relative modalità;
- adozione e relativa pubblicazione di misure organizzative e/o procedure per garantire il diritto di accesso semplice, generalizzato e documentale;
- pubblicazione della relazione annuale del RPCT.

L'ANAC, oltre ad aver effettuato un'analisi dei dati di carattere quantitativo, ha sviluppato, altresì, un'analisi di tipo qualitativo. Tale procedura di verifica è stata condotta dall'ANAC elaborando cinque criteri di efficacia/originalità (basso, medio-basso, medio, medio-alto ed alto) per

valutare la qualità della pianificazione in relazione all'identificazione, all'analisi e al trattamento del rischio da parte delle società in controllo pubblico.

Alla luce dell'analisi di cui sopra, si ritiene che la società in *house* "Portanova S.p.A.", interamente partecipata dall'Ente, avendo pienamente realizzato tutti gli adempimenti oggetto di analisi da parte dell'ANAC, abbia conseguito risultati pienamente positivi.

PARTE I

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021

Sezione I Procedure per la predisposizione del PTPCT

7. Contenuti e percorso per la definizione del PTPCT 2019-2021

Il presente atto programmatico è stato strutturato in tre fasi, in considerazione anche delle indicazioni dell'aggiornamento 2018 al PNA:

- processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
- analisi dei rischi;
- individuazione delle misure di prevenzione del rischio.

Preliminarmente è stata effettuata l'analisi della struttura organizzativa dell'Ente, allo scopo di individuare le modalità operative, la ripartizione delle competenze e la sussistenza o l'insussistenza di rischi di corruzione, tenendo conto delle esigenze funzionali ed organizzative dell'Amministrazione alla luce dell'intervenuta modifica della Struttura burocratica dell'Ente adottata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017 avente ad oggetto *“Determinazione nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale. Presa atto conclusione della fase di confronto con la parte sindacale. Integrazione e modifica deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17 del 23 febbraio 2017”* e della conseguente adozione da parte del Segretario generale della nuova declaratoria delle funzioni adottata con determinazione n. 311 del 19 giugno 2018, recante *“Approvazione nuova declaratoria delle funzioni della struttura burocratico-organizzativa del Consiglio regionale della Calabria”*.

Al fine, poi, di poter identificare le aree operative maggiormente esposte al rischio di corruzione, si è proceduto alla mappatura dei processi di tutte le strutture portando alla redazione dell'allegato *“Mappatura dei processi a rischio”*, che costituisce parte integrante del presente documento.

Con il termine processo si intende l'insieme delle attività, collegate tra loro e preordinate a creare un valore attraverso la trasformazione delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato all'interno della Pubblica amministrazione o alla sua utenza.

La mappatura dei processi è stata sviluppata a partire dall'atto iniziale, descrivendo in modo analitico l'intero iter procedurale, evidenziando ruolo e funzioni delle strutture e dei soggetti

coinvolti nelle diverse fasi ed individuando, infine, la struttura competente all'adozione dell'atto finale.

Una volta realizzata la mappatura è stato assegnato ad ogni processo un indice di rischio corruzione parametrato tra i valori trascurabile, medio-basso, rilevante. Il valore è stato assegnato per ciascuna struttura a seguito dell'analisi e degli approfondimenti effettuati dal RPCT, di concerto con i dirigenti di riferimento, tenendo conto anche dei seguenti parametri: grado di discrezionalità amministrativa, entità e misura delle risorse finanziarie gestite sia in forma di contributo che di corrispettivo, controlli, impatto, coinvolgimento di altre Strutture nello svolgimento di una determinata funzione (controllo reciproco), coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di una determinata funzione/attività a proiezione esterna e frazionabilità delle attività connesse al procedimento.

Il PNA prevede che il PTPCT individui sia misure di prevenzione oggettive, che consistono nell'adozione di soluzioni organizzative volte ad impedire che interessi particolari possano condizionare in modo improprio le decisioni pubbliche, sia misure soggettive preordinate a garantire la posizione di imparzialità del funzionario pubblico che partecipi, a qualunque titolo (adozione di atti di indirizzo, adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie a favore degli uni e degli altri) ad una decisione amministrativa.

Con riferimento ai singoli procedimenti e, più in generale, a tutti i processi, l'attività sarà oggetto di verifica e monitoraggio durante il corso dell'anno 2019.

8. Soggetti coinvolti: compiti e responsabilità

Di seguito vengono indicati i soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione con relativi compiti e responsabilità.



8.1 L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in qualità di organo di indirizzo politico a norma della L. 190/2012, ha compiti specifici in materia di prevenzione della corruzione:

- designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPCT e i rispettivi aggiornamenti;
- definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- adotta l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

8.2 Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della L. 190/2012, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria ha nominato, con deliberazione n. 9 del 6 febbraio 2018, l'avv. Dina Cristiani, dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il RPCT svolge il ruolo di supervisore nel processo della strategia anticorruzione, è responsabile degli adempimenti in materia di trasparenza, nonché è organo di riferimento verso tutti i soggetti coinvolti. L'intento principale del legislatore è stato chiaramente quello di rafforzare e tutelare il ruolo del RPC (art. 41, comma 1, lett. f, del D.lgs. n. 97/2016), potenziando i suoi poteri di interlocuzione e di controllo nei confronti di tutta la struttura amministrativa e quelli di programmazione, impulso e coordinamento nell'adozione e attuazione delle misure di prevenzione.

La figura del responsabile, in conseguenza degli interventi normativi che si sono susseguiti, è risultata rafforzata anche in virtù della previsione di una maggiore interazione e comunicazione con l'Organismo Indipendente di Valutazione e con l'ANAC.

Il RPCT interagisce con l'ANAC nello svolgimento della propria attività di vigilanza per verificare sia l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012, sia il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013; coadiuva l'Autorità nel compito di esercitare la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa.

Il RPCT, anche alla luce dell'Allegato 2 al PNA 2018 *“Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)”* che contiene una tabella riepilogativa delle disposizioni normative che riguardano tale soggetto:

- propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione del PTPCT e i suoi aggiornamenti annuali con proiezione triennale;
- definisce, in coordinamento con il responsabile della struttura competente responsabile in materia di personale, procedure idonee per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e propone la modifica di esso nei casi di accertate significative violazioni delle prescrizioni o qualora siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero nell'eventualità di nuovi interventi normativi afferenti agli ambiti trattati dal PTPCT;
- verifica, d'intesa con il responsabile della struttura competente in materia di personale, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici nei quali è più elevato il rischio di eventi di corruzione;
- segnala all'Ufficio di Presidenza e all'Organismo Indipendente di Valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica, agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare, i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- predispose annualmente, entro il 15 dicembre - salvo diverso termine disposto dall'ANAC - una relazione sull'attività svolta, da inviarsi all'Ufficio di Presidenza ed all'Organismo Indipendente di Valutazione, oggetto di pubblicazione sul sito del Consiglio regionale;
- vigila e verifica, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii., sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità. A tal fine, contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità. Segnala i casi di possibile violazione del D.lgs. 39/2013 all'ANAC, all'AGCM per l'esercizio delle funzioni *ex lege* 20 luglio 2004, n. 215 e alla Corte dei Conti, per l'accertamento di responsabilità amministrative;
- assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e adotta provvedimenti di riesame relativi al diniego o alla mancata risposta nel termine previsto dalla normativa da parte degli uffici;
- ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, cura la diffusione della conoscenza del Codice di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, nonché, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale;
- definisce le modalità di effettuazione del monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti con i quali essa stipula contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione o concessione di benefici economici;

- predispone i questionari, rivolti ai dirigenti, per le periodiche attività di monitoraggio sull'attuazione del Piano.

Nella delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, l'ANAC ha chiarito che i poteri di vigilanza e controllo del RPCT sono stati delineati come funzionali al ruolo principale che il legislatore assegna al RPCT che è quello di predisporre adeguati strumenti interni all'amministrazione per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi. Si è escluso, inoltre, che spetti al RPCT accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

Il PNA 2018 ha rinviato alla delibera n. 833 del 3 agosto 2016 dell'ANAC per i poteri conferiti al RPCT in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi.

In materia di poteri istruttori e relativi limiti del RPCT in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva, nel predetto Piano si è valutata positivamente la possibilità che egli possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò gli consenta di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

Inoltre, relativamente ai rapporti fra il RPCT di un'amministrazione vigilante e il RPCT di un ente vigilato, è opportuno che ogni RPCT svolga le proprie funzioni in autonomia secondo le proprie responsabilità e competenze, senza precludere un rapporto di leale collaborazione e di raccordo operativo ove, in particolare, emergano aree di sovrapposizione di interessi o ambiti di attività comuni nei casi di segnalazioni. Non si ritiene, invece, configurabile un rapporto di sovraordinazione/subordinazione tra i due soggetti, fermi restando i poteri che l'Ente vigilante può esercitare sul soggetto vigilato, secondo quanto indicato dall'ANAC nelle Linee guida approvate con delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017.

In caso di commissione, all'interno dell'Amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 165/2001, per responsabilità dirigenziale nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 dell'art. 1 della L. 190/2012, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

La sanzione disciplinare a carico del responsabile non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile risponde ai sensi dell'articolo 21 del D.lgs. 165/2001, nonché per omesso controllo, sul piano

disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità ed aver vigilato sull'osservanza del Piano.

La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

L'ANAC, con deliberazione n. 657 del 18 luglio 2018 recante il "*Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione*", ha chiarito le proprie modalità di intervento poste a garanzia dell'autonomia e indipendenza del RPCT. In particolare, ha previsto che, in caso di revoca dell'incarico, l'Autorità possa richiedere all'amministrazione o ente che ha adottato il provvedimento di revoca il riesame della decisione nel caso rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione. Analogamente, l'Autorità può richiedere il riesame di atti adottati nei confronti del RPCT in caso riscontri che essi contengano misure discriminatorie a causa dell'attività svolta dal RPCT per la prevenzione della corruzione.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza deve essere costantemente informato di tutte le attività afferenti all'amministrazione e alla gestione dell'Ente.

I dirigenti del Consiglio regionale della Calabria hanno l'obbligo di verificare il corretto svolgimento dell'attività amministrativa di competenza, informando il RPCT della presenza di eventuali anomalie.

Devono, altresì, periodicamente, comunicare la pubblicazione dei dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza, secondo quanto previsto dall'art. 35 del D.lgs. 33/2013.

8.4 L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

L'OIV, per come previsto dalla L. 190/2012, svolge una rilevante funzione nel processo di gestione del rischio, operando la verifica dell'adeguatezza del PTPCT e delle misure in esso previste all'attività ed all'organizzazione del Consiglio regionale, nonché la coerenza del Piano medesimo con gli obiettivi contenuti negli atti di programmazione strategica.

Nell'ambito dell'attività di misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'Ente, accerta, inoltre, il corretto assolvimento, da parte di ciascuna struttura organizzativa, degli obblighi di attuazione delle misure per la prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza previsti dal PTPCT.

Verifica i contenuti della relazione annuale del Responsabile per la prevenzione della corruzione in rapporto con gli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza, in relazione ai quali può richiedere al RPCT le informazioni ed i documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo.

Inoltre, esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento ed i suoi aggiornamenti.

L'OIV comunica all'Ufficio di Presidenza le criticità riscontrate nello svolgimento della propria attività e fornisce all'ANAC ogni informazione da essa richiesta sull'adempimento delle misure anticorruzione e di trasparenza.

8.5 I Referenti

Il RPCT ha individuato con proprio atto dispositivo prot. n. 10055 del 22 febbraio 2018, la rete dei referenti per la prevenzione della corruzione, indicando, quali responsabili, alcuni dirigenti di ruolo e funzionari del Consiglio regionale.

Il ruolo svolto dai *Referenti* è di fondamentale importanza per il perseguimento degli obiettivi previsti nel PTPCT.

Le principali funzioni dei Referenti sono:

- partecipare, congiuntamente con il Responsabile, al processo di definizione e di aggiornamento del PTPCT e all'individuazione, valutazione e gestione del rischio corruttivo;
- trasmettere al Responsabile, periodicamente, una relazione riportante i risultati dell'attività;
- informare tempestivamente il Responsabile di ogni mutamento nell'organizzazione o nell'attività della propria struttura, che possa avere effetti sul PTPCT;
- rispettare i tempi e la correttezza dei procedimenti amministrativi di competenza e, in caso di inosservanza, esplicitare le motivazioni;
- indicare al Responsabile i nominativi dei dipendenti, operanti nei settori maggiormente a rischio, da inserire in specifici percorsi formativi (art. 1, comma 5, L. 190/2012).

8.6 I Dirigenti

I dirigenti sono responsabili della corretta attuazione e dell'osservanza delle disposizioni contenute nella L. 190/2012; collaborano con il Responsabile al fine di favorire l'espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso assegnati e vigilano sul rispetto delle disposizioni del Piano da parte dei dipendenti assegnati.

Sono tenuti all'attuazione delle misure contenute nel presente Piano, nonché dei previsti obblighi di informazione, comunicazione e monitoraggio, relativamente alle strutture di riferimento, rispondendo della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ove il RPCT dimostri di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici.

Nell'ambito degli obblighi di informazione al RPCT, i dirigenti sono tenuti a verificare il corretto svolgimento dell'attività amministrativa di competenza, segnalando eventuali anomalie.

In particolare, i dirigenti devono, periodicamente, assolvere agli obblighi di comunicazione relativi ai procedimenti amministrativi avviati ed ai rispettivi provvedimenti finali adottati.

8.7 Il Responsabile della Protezione dei Dati

Il Regolamento (UE) 2016/679 ha introdotto la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), che svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'Amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (artt. 37-39 Reg. UE).

L'Ente ha nominato due soggetti interni distinti per ricoprire il ruolo di RPD e RPCT, in osservanza a quanto suggerito dal Garante per la protezione dei dati personali e dall'ANAC, che ritengono che la sovrapposizione dei due ruoli possa limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce ad entrambe le figure.

L'Ufficio di Presidenza dell'Ente ha individuato quale Responsabile della Protezione dei Dati dell'Ente il Dott. Antonio Cortellaro, dirigente del Settore Legislativo, con deliberazione n. 23 del 21 maggio 2018, assegnandogli i compiti indicati nell'art. 39 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'ANAC ha rilevato che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, l'attività di pubblicazione dei dati sul sito dell'Ente per finalità di trasparenza deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

In materia di protezione dei dati personali, il RPD costituisce una figura di riferimento per il RPCT, anche se non può sostituirsi a quest'ultimo soggetto nell'esercizio delle sue funzioni. Il RPCT, dunque, può avvalersi del suo supporto nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale. A riguardo, l'art. 5, comma 7, del D.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali relativamente alle istanze di riesame sull'accesso civico generalizzato che sono decise dal RPCT, anche se possono riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali.

8.8 Ufficio Trasparenza, Anticorruzione e Performance

Facendo seguito alle indicazioni contenute nel PNA 2016, l'Ente ha istituito, nell'ambito del Segretariato generale, l'Ufficio Trasparenza, Anticorruzione e Performance (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017), che supporta l'attività del RPCT svolgendo le seguenti funzioni (determinazione del Segretario generale n. 311 del 19 giugno 2018):

- Coadiuvare il RPCT negli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e di repressione della corruzione e dell'illegalità, raccordandosi ove necessario con altre strutture o Dirigenti interessati;
- Coadiuvare il RPCT nella tenuta dei rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), il Dipartimento della Funzione pubblica, l'ANAC ed altri organismi;
- Supportare il RPCT nell'elaborazione della proposta del PTPCT;
- Coadiuvare il RPCT nella verifica dell'attuazione del PTPCT.

8.9 I dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo del Consiglio regionale della Calabria

I dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo del Consiglio regionale della Calabria sono tenuti a:

- osservare le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012);
- segnalare tempestivamente le situazioni di illecito al Responsabile della corruzione anche tramite il proprio dirigente;
- rispettare il Codice di comportamento.

Inoltre, i dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-*bis* della L. 241/90 e del D.P.R. 62/2013, in caso di conflitto di interessi anche potenziale, segnalandolo tempestivamente al dirigente.

8.10 Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione appaltante (RASA)

Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione appaltante (RASA) è il soggetto individuato dall'Amministrazione ed incaricato della compilazione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita ai sensi dell'art. 33 *ter* del Decreto legge n. 179/2012, convertito con modifiche dalla Legge n. 221/2012.

Con proprio atto determinativo R.G. n. 613 del 12 novembre 2018, il Segretario generale dell'Ente ha nominato il RASA, quale soggetto incaricato di verificare, compilare ed aggiornare le informazioni e i dati identificativi dell'Ente quale stazione appaltante.

8.11 L'Ufficio per i procedimenti disciplinari del Consiglio regionale

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31 del 23 maggio 2012 è stato istituito l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) del Consiglio regionale della Calabria.

L'UPD espleta tutte le funzioni disciplinari di cui agli artt. 55 *bis* e seguenti del D.lgs. 165/2001 assicurando le garanzie di cui all'art. 54 *bis* in raccordo con il responsabile della prevenzione.

Nello specifico, è competente in materia di procedimenti disciplinari a carico del personale del comparto e per il personale dirigente del Consiglio regionale; rilascia pareri sull'applicazione del Codice di comportamento e comunica al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il mese di novembre di ogni anno, le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti, alle eventuali sanzioni irrogate o ai provvedimenti di archiviazione dei procedimenti con le relative motivazioni.

8.12 La gestione del rischio

Sotto il profilo metodologico, il presente Piano conferma il modello base di gestione del rischio riportato nell'Allegato A che costituisce parte integrante del PTPCT 2017-2019, per come modificato a seguito delle indicazioni fornite dall'ANAC nei PNA adottati negli anni successivi.

8.13 La mappatura dei processi

Presupposto necessario per l'individuazione dei processi a rischio corruzione, oltre a quelli previsti dal PNA comuni a tutte le amministrazioni, è la definizione della mappatura completa di tutti i processi e i procedimenti dell'Ente.

I procedimenti sono stati classificati secondo una struttura gerarchica, ovvero in macroprocessi e processi.

La mappatura dei processi rappresenta un metodo per determinare e rappresentare tutte le attività svolte dall'Ente al fine, non solo di individuare i processi potenzialmente a rischio corruzione, ma anche di operare un complessivo miglioramento del funzionamento della struttura amministrativa.

La mappatura effettuata nel PTPCT 2018-2020, per il triennio 2019-2021, è stata integrata ed adeguata alle intervenute modifiche della Struttura burocratica dell'Ente che hanno comportato una diversa distribuzione delle competenze (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, avente ad oggetto "*Determinazione nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale. Presa atto conclusione della fase di confronto con la parte sindacale. Integrazione e modifica deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 17 del 23 febbraio 2017*" e determinazione n. 311 del 19 giugno 2018, recante "*Approvazione nuova declaratoria delle funzioni della struttura burocratico-organizzativa del Consiglio regionale della Calabria*").

8.14 Le aree a rischio: generali e specifiche

Sulla base della mappatura di cui al punto precedente sono state individuate, come di seguito riportato, le Aree di rischio unitamente alle specifiche attività a rischio. Come previsto dalla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 è stato aggiornato il Piano nazionale

Anticorruzione 2016, che ha mutato la denominazione delle “Aree obbligatorie di rischio” in “Aree generali di rischio” e ne ha incrementato l’ambito come di seguito riportato.

Il PNA ha individuato le seguenti aree di rischio, distinguendole in “generali” e “specifiche”.

Aree di rischio generali

Area A: Acquisizione e progressione del personale, gestione delle risorse umane;

Area B: Affidamento lavori, servizi e forniture;

Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **privi** di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari **con effetto** economico diretto ed immediato per il destinatario.

Area E: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

Area F: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;

Area G: Incarichi e nomine;

Area H: Affari legali e contenzioso.

Ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L. 190/2012 sono sottoposti alle misure di prevenzione i procedimenti di seguito elencati:

- a) autorizzazioni o concessioni;
- b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’art. 24 del D.lgs. 150/2009.

Aree di rischio specifiche

Area I: Attività Istituzionale;

Area L: Pianificazione strategica e programmazione;

Area M: Istituti di democrazia diretta e partecipativa;

Area N: Organismi di raccordo istituzionale, di garanzia, di controllo e di consulenza;

Area O: Comunicazione e relazioni esterne;

Area P: Prevenzione della corruzione e trasparenza.

L’analisi del rischio è stata attuata, in generale, attraverso la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce avendo riguardo alla specificità delle attività svolte dal Consiglio regionale; dall’analisi di tali elementi si è determinato il livello di

rischio. I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio del processo sono quelli contenuti nell'allegato n. 5 del PNA.

Nel predetto modello il livello di rischio è stato individuato attraverso l'attribuzione di un punteggio che si determina moltiplicando la media della somma degli indici di valutazione della probabilità (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli) per la media della somma degli indici di valutazione di impatto (impatto organizzativo, impatto economico, impatto reputazionale e sull'immagine).

8.15 Le misure generali per la prevenzione della corruzione

Per quanto previsto dalla normativa vigente, sono individuate le seguenti misure di prevenzione della corruzione:

1. Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
2. Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio per gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico;
3. Trasparenza;
4. Riduzione margini di discrezionalità;
5. Codici di comportamento;
6. Rotazione del personale addetto alle aree ad elevato rischio di corruzione;
7. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
8. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali;
9. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (*pantouflage - revolving doors*);
10. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
11. Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage - revolving doors*);
12. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione;
13. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*);
14. Formazione;
15. Patti di integrità;
16. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile;
17. Adozione regolamento/disciplinare per la gestione delle procedure a rischio.

Sezione II Azioni e misure di prevenzione generali

9. Il Codice di comportamento

Secondo le previsioni normative del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 54 del D.lgs. 165/2001, il Consiglio regionale ha adottato un proprio Codice di comportamento per il personale dipendente, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 27 del 4 aprile 2014, che è strutturato come un'integrazione del Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. 62/2013, del quale riprende i contenuti adattandoli – ove necessario – alle specificità dell'Ente. In questo modo il Codice rappresenta un “testo unico” nel quale vengono riportati gli obblighi e i doveri facenti capo al dipendente o ai soggetti che operano presso la sede consiliare.

Il Codice di comportamento è pubblicato sul sito istituzionale nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente”. Copia del codice è consegnata e sottoscritta all'atto di assunzione dei nuovi dipendenti e collaboratori, insieme a copia del PTPCT.

Il Codice di comportamento costituisce, dunque, un importante strumento di prevenzione della corruzione poiché racchiude un insieme di principi e di regole funzionali a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, improntandola a comportamenti legalmente ed eticamente corretti. La sua adozione rappresenta una delle azioni e misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, secondo quanto indicato nel PNA 2013.

L'art. 54 del D.lgs. 165/2001 avvalorata tale prospettiva disponendo che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, costituisce fonte di responsabilità disciplinare ed è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile.

I destinatari del Codice di comportamento sono, oltre al personale del Consiglio regionale della Calabria e i dipendenti della società *in house*, anche i dipendenti in posizione di comando e tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro a qualunque titolo con l'Amministrazione.

Spetta ai Dirigenti di ciascuna struttura e all'Ufficio per i procedimenti disciplinari vigilare sull'applicazione del Codice, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 6, del D.lgs. 165/2001.

In particolare, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari è demandata l'attività di vigilanza e monitoraggio nonché la responsabilità della verifica annuale sullo stato di attuazione del Codice.

Il RPCT monitora annualmente l'attuazione del Codice di comportamento, in collaborazione con il Settore Risorse Umane, dandone conto nella Relazione annuale a consuntivo prevista dall'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 ed opera in raccordo con l'Ufficio procedimenti disciplinari.

Secondo le indicazioni dell'ANAC, nel Codice di comportamento dell'Ente è stato introdotto lo specifico dovere di collaborare attivamente con il RPCT. Infatti, l'art. 9 stabilisce che ciascun dipendente collabora con il proprio Dirigente e il RPCT, al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, prestando la massima

cura nell'elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Al fine di dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal D.lgs. 75/2017 in materia di responsabilità disciplinare, si è ritenuto opportuno individuare nel Piano della performance 2018-2020 un obiettivo specifico volto all'elaborazione di una proposta di aggiornamento del Codice di comportamento.

10. Rotazione del personale

La rotazione del personale è una misura di prevenzione obbligatoria prevista dalla L. 190/2012 che riveste un'importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, così come sottolineato nel PNA 2016, cui l'ANAC ha fatto rinvio nel PNA 2018.

Si tratta di una misura organizzativa finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni collegate alla permanenza nel tempo del dipendente pubblico nel medesimo posto e tali da alimentare dinamiche improprie. Se ben gestita, la rotazione può rappresentare anche una modalità di accrescimento dell'esperienza professionale e contribuire alla formazione del personale.

L'art. 1 della L. 190/2012 prevede la rotazione dei dirigenti e dei funzionari chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (comma 5, lett. b) ed affida al RPCT il compito di verificare, d'intesa col dirigente competente, l'effettiva applicazione dell'istituto (comma 10, lett. b).

La L. 190/2012, come da ultimo modificata dal D.L. n. 90/2014 e dal D.lgs. 97/2016, demanda all'ANAC il compito di definire "criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni".

Nel PNA 2018 l'ANAC richiama l'orientamento già espresso nel PNA 2016 che è stato quello di rimettere l'applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma programmazione dell'Amministrazione e degli altri enti tenuti all'applicazione della L. 190/2012 in modo che queste possano adattarla alla concreta situazione dell'organizzazione degli uffici, indicando ove non sia possibile applicare la misura di operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi.

Alla luce dell'orientamento dell'ANAC che rimette la rotazione alla programmazione autonoma delle Amministrazioni in modo che queste possano adattarla alla loro concreta organizzazione burocratica, l'Ente, così come nel PTPCT 2018-2020, intende effettuare un'adeguata programmazione della rotazione e dei criteri di applicazione della stessa o in alternativa individuare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi.

In particolare, la rotazione dei dirigenti deve tenere, altresì, conto della necessità, per lo svolgimento di alcune attività ad elevato contenuto tecnico, di ricorrere a figure professionali specifiche, da ritenersi infungibili nell'attuale organizzazione dell'Ente.

Oltre alla rotazione ordinaria prevista dalla L. 190/2012, l'art. 16, comma 1, lett. l-quater del D.lgs. 165/2001, così come modificato dal D.lgs. 75/2017, disciplina la rotazione straordinaria che si attiva con provvedimento motivato da parte dei dirigenti nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

La rotazione si effettua su base funzionale senza intaccare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, garantendo, comunque, la qualità delle competenze ad elevato contenuto tecnico.

La rotazione va attivata previa adeguate e propedeutiche attività di affiancamento e di formazione: quest'ultima, in particolare è una misura fondamentale per assicurare il possesso delle necessarie qualità e competenze professionali.

Il Segretario generale, con determinazione n. 616 del 12 novembre 2018, ha indetto, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 165/2001, una procedura finalizzata al conferimento degli incarichi dirigenziali di Settore da assegnare a seguito del riassetto organizzativo dell'Ente, sulla base della nuova struttura amministrativa approvata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, che prevede che siano conferiti dall'Ufficio di Presidenza a far data dal 1° gennaio 2019.

Quanto ai criteri generali individuati dall'Ente si confermano quelli già individuati nel PTPCT 2018-2020, che consentono di contemperare le disposizioni della L. 190/2012 con le esigenze di buon andamento dell'Ente, di seguito riportati:

1. la rotazione non deve essere effettuata in modo generalizzato ma deve rispondere ad esigenze di prevenzione della corruzione e, pertanto, dovrà interessare, le strutture individuate quali strutture a rischio e in particolare i dirigenti, i funzionari incaricati di Alta professionalità e di Posizione organizzativa ed i responsabili di procedimento;
2. la rotazione dovrà essere programmata in un'ottica pluriennale;
3. la rotazione, al fine di evitare rilevanti impatti organizzativi, dovrà essere effettuata in fasi successive, sulla base dell'analisi delle criticità e delle esigenze dell'amministrazione, compiuta dal responsabile anticorruzione;
4. la rotazione deve essere attuata garantendo contestualmente la continuità dell'azione amministrativa, deve tenere conto delle professionalità acquisite dal personale e deve mirare all'arricchimento professionale dei dipendenti;
5. la rotazione prescinde da una valutazione negativa del dipendente ma, al contrario, deve tendere al potenziamento delle professionalità;
6. l'Ente dovrà considerare in via prioritaria le richieste di mobilità volontaria del personale;

7. nella rotazione dovranno essere tenute in considerazione la formazione e le precedenti esperienze lavorative dei dipendenti;
8. la rotazione dovrà essere preceduta da un'adeguata attività di affiancamento, nonché, da eventuali interventi formativi specifici;
9. la rotazione potrà essere effettuata anche attraverso la riorganizzazione della struttura presso la quale il dipendente svolge la propria attività attraverso l'assegnazione a funzioni e responsabilità diverse da quelle precedentemente conferite.

La rotazione costituirà, comunque, una misura generale di azione amministrativa in materia di conferimento di qualunque tipologia di incarico cui si farà ricorso per le posizioni lavorative che implicano la gestione di risorse finanziarie o l'instaurazione di relazioni esterne con fornitori o imprese private.

11. Formazione del personale

La formazione riveste un'importanza fondamentale nell'ambito della prevenzione della corruzione poiché fornisce gli strumenti per conoscere la normativa e le procedure di prevenzione della corruzione; implementa le competenze specifiche per lo svolgimento di attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione; consente di rafforzare la capacità di saper individuare e gestire le criticità.

In attuazione del PTPCT 2018-2020, che ha individuato la formazione come misura generale per la prevenzione della corruzione, sono stati attivati una serie di interventi di formazione obbligatoria attinenti ad alcune attività ed aree a rilevante rischio corruzione esplicitate nel suddetto piano, in particolare in materia di acquisizione delle risorse umane e pianificazione del fabbisogno triennale del personale (D.lgs. 165/2001, come modificato dal D.lgs. 75/2017).

In particolare, l'obiettivo formativo è stato mirato a far acquisire al personale le competenze specifiche in materia di redazione degli atti inerenti alla pianificazione dei fabbisogni del personale, alla luce del nuovo quadro normativo, con particolare attenzione ai rischi corruttivi inerenti al reclutamento del personale e alla gestione del rapporto di lavoro.

Nello specifico, i temi oggetto dell'attività formativa sono stati i seguenti:

- la riforma della pubblica amministrazione;
- la rilevazione delle competenze nel pubblico impiego;
- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica;
- il concetto di dotazione organica come spesa potenziale massima per il personale;
- il nuovo concetto di profilo professionale;
- i nuovi profili professionali;

- i fabbisogni assunzionali quantitativi e qualitativi;
- il reclutamento nella pubblica amministrazione (mobilità, concorsi, progressioni verticali) e le misure di prevenzione della corruzione;
- focus sugli aspetti delle cessazioni del triennio in relazione alle capacità assunzionali e alla costituzione del fondo delle risorse decentrate;
- casi pratici e redazione degli atti inerenti al fabbisogno di personale.

Un altro evento formativo obbligatorio per il personale del Consiglio regionale, nonché per il personale dipendente della Società in house “Portanova S.p.A.”, ha riguardato il programma trattato in occasione della Giornata della trasparenza – anno 2018.

I contenuti principali della suddetta iniziativa si sono concentrati sulla trasparenza e sull’integrazione dei sistemi di gestione, sul bilanciamento tra diritto di accesso alle informazioni e protezione dei dati personali alla luce della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679, nonché sull’Intelligenza artificiale quale strumento di prevenzione della corruzione.

I dipendenti impegnati nelle attività di gestione documentale dell’Ente sono stati coinvolti in un evento formativo in materia di digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione. Nello specifico, il corso ha riguardato il Codice dell’amministrazione digitale e la dematerializzazione dei documenti, degli archivi e dei procedimenti.

Gli interventi programmati sono stati regolarmente svolti e hanno registrato la massima partecipazione del personale coinvolto.

Il livello di attuazione e l’efficacia del risultato formativo sono stati misurati mediante la somministrazione di test finali di verifica dell’apprendimento, particolarmente selettivi.

L’Ente utilizzerà la formazione quale misura generale di prevenzione della corruzione anche nel prossimo orizzonte temporale, tarandola sempre più sul personale investito di responsabilità dirette nell’attuazione del presente Piano, con l’obiettivo di ottenere un elevato livello di competenze in capo al personale impiegato nelle attività a rischio corruzione.

In particolare, l’Ente in coerenza con quanto stabilito nel Piano di formazione triennale 2018-2020, al fine di implementare l’attività legislativa e gestionale intende indirizzare la propria azione formativa, nei confronti di tutto il personale, su due principali direttrici:

1. il potenziamento delle conoscenze in tema di tecnica della produzione normativa che rappresenta l’attività istituzionale intrinseca alla natura dell’Ente (la funzione giurisdizionale e consultiva della Corte dei Conti, la giurisprudenza contabile, la responsabilità contabile e la copertura finanziaria delle leggi);

2. il potenziamento delle conoscenze in tema di tecniche amministrative ed in tema di gestione dei processi amministrativi riconducibili alle leggi statali e regionali (la contabilità ed il bilancio armonizzato).

12. Criteri per limitare l'esercizio della discrezionalità

L'elevata discrezionalità è un fattore di rischio abilitante che incide sulla probabilità dell'evento corruttivo. È, pertanto, richiesto a tutte le Strutture che gestiscono processi caratterizzati da elevata discrezionalità, l'adozione di atti contenenti i criteri generali che regolino l'esercizio del potere relativo alla concessione di rimborsi spese, contributi, premi o vantaggi economici.

13. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Come previsto anche nell'art. 1, comma 2, lettere g) e h) del D.lgs. n. 39/2013, per "inconferibilità" si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire incarichi:

- a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi;
- a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

Per "incompatibilità" si intende l'obbligo, per il soggetto cui viene conferito l'incarico, di scegliere, a pena di decadenza entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato - regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico - lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Relativamente agli incarichi dirigenziali, la struttura competente acquisisce preventivamente dal destinatario dell'incarico la dichiarazione analitica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità *ex art. 20, comma 1, del D.lgs. 39/2013*. La dichiarazione resa dall'interessato è, comunque, condizione ai fini dell'efficacia del provvedimento di conferimento dell'incarico. Nel caso in cui sussista una causa di incompatibilità, l'efficacia dell'atto è sospesa fino alla rimozione della stessa, entro il termine prestabilito. Le dichiarazioni rese sono pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente".

Tutte le autocertificazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il RPCT, per il tramite del Settore Risorse Umane, adotta misure di verifica delle autocertificazioni prodotte attraverso, ad esempio, il casellario giudiziario ed il certificato dei carichi pendenti.

I responsabili del procedimento operano verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e qualora venga accertata una non veridicità delle stesse, ne dovrà essere data tempestiva comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Sull'argomento si rinvia a quanto previsto dalla determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”*.

14. Divieti di far parte di commissioni e di assegnazione a determinati uffici in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.

L'art. 35 *bis* del D.lgs. 165/2001, introdotto dalla L. 190/2012, stabilisce che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica Amministrazione:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/2013, sempre a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica Amministrazione, non possono essere conferiti incarichi dirigenziali né di amministratore di ente pubblico.

In tutti i casi sopra indicati, la struttura competente in ordine al procedimento è tenuta a verificare l'insussistenza di eventuali precedenti penali prima dell'adozione del provvedimento di assegnazione ad uffici o di nomina dei componenti le commissioni di concorso o di gara, ovvero prima di conferire incarichi dirigenziali. Tale accertamento dovrà essere effettuato mediante acquisizione d'ufficio delle necessarie informazioni ovvero per mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, soggetta ai controlli di cui all'articolo 71 dello stesso decreto presidenziale.

15. Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (*Pantouflage*)

La Legge 190/2012, all'art.1 comma 42, lett. l), nel modificare l'art. 53 del D.lgs. 165/2001 introducendo il comma 16-*ter*, ha previsto tra le misure di contrasto della corruzione, il divieto per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività amministrativa, svolta attraverso i medesimi poteri.

La disposizione stabilisce, altresì, che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della norma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

È, pertanto, necessario che:

- a) nei contratti individuali di assunzione del personale, a qualunque titolo stipulati, sia inserita una specifica clausola che richiami il contenuto della norma sopra citata e le relative sanzioni;
- b) nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, a prescindere dalla tipologia di procedura, sia inserita apposita clausola che vieti la partecipazione ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti dell'Amministrazione regionale, che abbiano esercitato – nei loro confronti – poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima Amministrazione regionale per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

La ratio dell'istituto è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente e di ridurre, al contempo, il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali.

Nel PNA 2018 l'ANAC ha fornito una serie di indicazioni relative all'ambito di applicazione della misura di *pantouflage*, nonché alle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto.

Criticità sono state riscontrate con riferimento all'individuazione del soggetto competente all'accertamento della violazione e all'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina, attesa l'assenza di un'espressa previsione in merito che rischia di pregiudicare la piena attuazione della disciplina.

In particolare, il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 11 gennaio 2018, n. 126, alla luce del complessivo sistema di vigilanza delineato agli artt. 15 e 16 del D.lgs. 39/2013, ha rilevato che

il potere di accertamento dell'ANAC, ai sensi del citato art. 16, è espressione di una valutazione sulla legittimità del procedimento di conferimento dell'incarico, in corso o già concluso, che non si esaurisce in un parere ma è produttiva di conseguenze giuridiche e ha pertanto carattere provvedimento, come tale impugnabile dinanzi al TAR.

Spetta invece al RPCT la competenza in merito al procedimento di contestazione all'interessato dell'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 39/2013, con la conseguente adozione delle sanzioni previste all'art. 18, co. 1, del D.lgs. 39/2013.

Quanto al regime sanzionatorio, la violazione del divieto di *pantouflage* comporta, in primo luogo, la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti all'ex dipendente pubblico dai soggetti privati indicati nella norma.

Al soggetto privato è inoltre preclusa la possibilità di stipulare contratti con la pubblica amministrazione. Già il PNA 2013 aveva previsto che le pubbliche amministrazioni fossero tenute a inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore economico non avesse stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. 165/2001.

Ulteriore misura sanzionatoria prevede l'obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati per lo svolgimento dell'incarico.

16. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (*Whistleblower*)

La Legge 190/2012, fra le misure da adottare in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, all'art. 1, comma 51, ha previsto l'introduzione della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *Whistleblower*).

L'ANAC, nel PNA 2013, prescrive l'obbligo per tutte le amministrazioni di adottare i necessari accorgimenti affinché venga tutelato il dipendente che intende segnalare casi di illecito.

L'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", introduce nel nostro ordinamento il cosiddetto *whistleblowing*, ovvero la segnalazione, agli organi competenti, da parte del dipendente di un'amministrazione pubblica di violazioni, condotte illecite o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico, di cui sia venuto a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle proprie mansioni.

Pertanto, alla luce della normativa sopracitata, chiunque venga a conoscenza, in ragione del rapporto in essere con il Consiglio regionale della Calabria, di fatti illeciti, ha l'obbligo di denunciarli al RPCT. Si precisa che per fatto illecito non si intende solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, disciplinati dal codice penale, ma anche le situazioni in cui si

manifesti un malfunzionamento dell'amministrazione per effetto delle violazioni stabilite nel Codice di comportamento o di fatti di corruzione o altri reati.

Il *whistleblowing* costituisce uno strumento attraverso il quale il dipendente contribuisce all'emersione ed alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, alla tutela dell'interesse pubblico.

In materia è intervenuto anche il Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 27 del 4 aprile 2014. L'art. 8 stabilisce che ogni dipendente, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala – anche per il tramite del suo superiore gerarchico – al RPCT, eventuali situazioni d'illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza. L'Ente deve garantire l'anonimato ed ogni altra misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un illecito.

Per l'attuazione di questa misura, il RPCT *pro tempore* ha emesso una circolare informativa (prot. gen. n. 9315 del 3 marzo 2015) destinata a tutto il personale del Consiglio regionale. Al fine di offrire la dovuta tutela ai dipendenti che intendono segnalare situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza, l'Amministrazione ha messo a disposizione il modello predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica - reperibile sul sito web del Consiglio regionale della Calabria, nella sezione Amministrazione Trasparente - Prevenzione della Corruzione - da trasmettere tramite posta ordinaria oppure all'indirizzo e-mail: anticorruzione@consrc.it.

In materia è da ultimo intervenuto il D.L. 90/2014 che prevede che l'ANAC riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-*bis* del D.lgs. 165/2001 ed è inserita tra i soggetti destinatari delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Inoltre, l'ANAC ha approvato con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 le "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*".

Infine, la nuova legge sul *whistleblowing* ovvero la L. del 30 novembre 2017, n. 179 recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", modificando l'articolo 54-*bis* del D.lgs. 165/2001, ha stabilito che colui il quale, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, segnali al RPCT dell'Ente o all'ANAC o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere, per motivi collegati alla segnalazione, soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro.

L'eventuale adozione di misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati all'ANAC che a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia.

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, in caso di adozione delle predette misure discriminatorie l'ANAC può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile da 5.000 a 30.000 euro ed una sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del RPCT, nel caso di mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

La misura della sanzione tiene conto delle dimensioni dell'amministrazione alla quale spetta l'onere di provare che le misure adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione. Tutti gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

Le tutele non sono garantite nel caso in cui, anche con sentenza di primo grado, sia stata accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia del medesimo segnalante ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

17. Vigilanza sulla società in house

La società *in house* "Portanova S.p.A." del Consiglio regionale della Calabria rientra nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012, nonché le disposizioni previste dal D.lgs. 33/2013, come modificato dal decreto FOIA (D.lgs. 97/2016).

Tale quadro normativo è stato completato dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

In particolare, al fine di attuare le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche la Società *in house* del Consiglio regionale è tenuta ad applicare la normativa vigente, adeguando i regolamenti e le procedure a quanto previsto dall'ANAC nella delibera n. 1134 del dell'8 novembre 2017 recante "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*".

Le suddette linee guida hanno comportato una piena rivisitazione della determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, avente ad oggetto "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*".

Inoltre, il comma 2-bis dell'art. 1 della L. 190/2012 stabilisce che le indicazioni contenute nel PNA costituiscono atto di indirizzo per le società in controllo pubblico ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Ai fini dell'individuazione e della gestione dei rischi di corruzione, la società deve effettuare un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero verificare fatti corruttivi. Le misure per la prevenzione della corruzione sono, dunque, definite in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

Il sistema di gestione del rischio si completa, inoltre, con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal "Modello 231". La società integra tale documento con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e illegalità nel rispetto di quanto stabilito dalla L. 190/2012.

Relativamente alle misure individuate, il PTPCT 2018-2020, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, è stato adottato dall'Amministratore Unico con determinazione n. 22 del 19 marzo 2018 e pubblicato sul sito internet della Portanova nella sezione "Società trasparente".

La società ha provveduto a nominare quale RPCT il dott. Giovanni Loris Legio, a cui sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettive delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria n. 8 del 31 marzo 2016 è stata prevista l'applicazione anche ai dipendenti della società controllata Portanova S.p.A. delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale della Calabria, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 27 del 4 aprile 2014.

L'adozione del presente Codice di comportamento rappresenta una delle azioni e misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, secondo quanto disposto dal PNA 2013.

La società ha adottato un Codice etico ai sensi del D.lgs. 231/2001, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche cui sono tenuti ad uniformarsi nella conduzione delle attività e dei servizi aziendali tutti i collaboratori, siano essi amministratori, dipendenti o terzi interessati.

Sia il Codice di comportamento che il Codice etico sono pubblicati nella sezione "Società trasparente" del sito telematico della Portanova.

Le misure sulla trasparenza, secondo quanto disposto dal D.lgs. 33/2013 e dall'ANAC sono confluite all'interno del PTPCT, dove sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi di informazioni da pubblicare relativi ai dati, documenti e informazioni della sua organizzazione ed attività; sono definite, altresì, le misure di attuazione del diritto di accesso, secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016.

A riguardo, il D.lgs. 175/2016 prevede che le società in controllo pubblico devono garantire il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le

previsioni del D.lgs. 33/2013, introducendo all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, si applicano le sanzioni contenute nel D.lgs. 33/2013.

Fermo restando che l'applicazione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione sono poste direttamente in capo alla società in house, l'Ente, in qualità di amministrazione controllante, pubblica i dati di cui all'art. 22 del D.lgs. 33/2013, rinviando al sito della società per le ulteriori informazioni che questa è direttamente tenuta a pubblicare.

Sezione III Azioni e misure di prevenzione ulteriori

18. Attività di prevenzione in relazione all'affidamento di lavori servizi e forniture (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

In ossequio alle indicazioni fornite dall'ANAC, per la predisposizione e la gestione delle misure di prevenzione della corruzione nell'area di rischio relativa ai contratti pubblici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture verranno attivate misure idonee, tenendo conto dello specifico contesto interno ed esterno in cui il Consiglio regionale opera.

Il Settore competente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della L. 190/2012, con riferimento alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e alla modalità di selezione prescelta, provvede a pubblicare i dati di seguito indicati:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

L'Ente trasmette, altresì, le predette informazioni, ogni semestre, all'ANAC.

I referenti, interessati ai procedimenti sopra menzionati, dovranno comunicarne al RPCT l'adempimento, nonché proporre eventuali misure che ritengano più efficaci.

Oltre al monitoraggio sulle procedure di affidamento, verranno attuate le seguenti misure, che dovranno essere applicate dai responsabili degli uffici competenti:

- obbligo di motivazione nelle determinazioni a contrarre, in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato;
- sottoscrizione da parte dei commissari di gara e del segretario della commissione di dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse;
- accessibilità *on line* della documentazione prevista dalla normativa e secondo gli orientamenti dell'ANAC;
- pubblicazione del nominativo del responsabile unico del procedimento.

L'Ufficio di Presidenza ha stabilito, con deliberazione n. 49 dell'8 luglio 2014, di affidare alla Stazione Unica Appaltante (SUA) la gestione delle procedure relativamente all'attività di preparazione, indizione ed aggiudicazione delle gare concernenti lavori, opere pubbliche ed

acquisizioni di beni e forniture di servizi, sopra la soglia di rilevanza comunitaria. Essa è stata istituita dalla L.r. 28/2007 allo scopo di assicurare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza della gestione dei contratti pubblici.

Relativamente alle procedure di affidamento sottosoglia, la competenza in ordine a lavori, acquisizioni di beni e forniture di servizi spetta alle Strutture burocratiche dell'Ente che, a seguito delle modifiche operate dal D.lgs. 56/2017 al Codice dei contratti pubblici e del conseguente aggiornamento delle Linee guida n. 4 da parte dell'ANAC (delibera n. 206 del 01 marzo 2018), hanno adeguato le procedure di gara alle prescrizioni contenute nelle predette Linee guida.

Il RPCT valuterà, quindi, la necessità o l'opportunità di introdurre idonee misure di prevenzione anche in questo ambito, in collaborazione con i responsabili delle Strutture competenti.

19. Patti di integrità

I patti di integrità e i protocolli di legalità si identificano in una serie di condizioni o appendici contrattuali, presupposto necessario e condizionante per la partecipazione a gare ed affidamenti, volti a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. La mancata adesione a tali patti o protocollo dovrà dar luogo all'esclusione del concorrente.

Conformemente a quanto indicato nel PNA 2013 (allegato 1, punto B.14), il Consiglio regionale ha adottato il Patto di integrità per tutte le procedure di affidamento (lavori, servizi e forniture, compresi i settori esclusi) di importo superiore ad euro 10.000,00.

In linea con quanto già previsto dal PTPCT 2015-2017 e dalla circolare del Segretario generale n. 48149 del 28 ottobre 2015, i Settori competenti devono chiedere ai partecipanti alle procedure indette per l'acquisizione di beni e servizi la presentazione di Patti d'integrità e, secondo quanto disposto dalla circolare, il Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto e prodotto da parte di ciascun partecipante alla procedura, a pena di esclusione.

20. Attività di prevenzione in materia di nomine

La legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, recante "*Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13*" disciplina le procedure di costituzione o ricostituzione degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione, nonché degli enti, anche economici, e delle aziende da essa dipendenti.

Tale disciplina individua nel Consiglio regionale e nel Presidente del Consiglio gli organi competenti ad adottare tali nomine. In particolare, l'art. 2 della predetta legge stabilisce che il Consiglio regionale provveda alle nomine di propria competenza, che concernono la ricostituzione degli organi scaduti o decaduti, in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi.

Gli organi amministrativi non ricostituiti entro il termine di cui sopra sono prorogati, salva diversa previsione di legge, per quarantacinque giorni, ai sensi dell'art. 6. Entro il periodo di proroga essi devono essere ricostituiti. Tuttavia, qualora almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata, ad essa provvede, prima della scadenza del termine medesimo, il Presidente del Consiglio regionale.

Il potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale è esercitato, altresì, per la nomina di organi di prima costituzione, ove il Consiglio regionale non si esprima nei termini generali di legge.

Compete, poi, all'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.r. 39/1995 l'adozione dei provvedimenti necessari per pervenire al conferimento delle nomine in oggetto.

La legge in esame non lascia, dunque, poteri decisionali alle Strutture burocratiche competenti, che si limitano a svolgere compiti meramente formali di supporto agli organi politici.

Sulla base della nuova declaratoria, la competenza a supportare gli organi politici nella procedura di nomina o designazione è il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza - Ufficio Rendiconti dei Gruppi consiliari, dichiarazioni patrimoniali e nomine ex L.r. 39/1995.

Dalla disamina dei compiti conferiti alla struttura burocratica competente, emerge che in capo alla stessa non sussiste alcun margine di discrezionalità nel conferimento delle nomine. Ad analoghe conclusioni può pervenirsi in merito alle funzioni assegnate dall'art. 8, comma 2 al Settore Segreteria Assemblea ed Affari Generali nel caso in cui vengano attivati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio laddove il Consiglio regionale non provveda alla nomina.

La Legge regionale 8 giugno 1996, n. 13 recante *“Forme collaborative per l'esercizio delle funzioni degli organi di direzione politica”* conferisce al Presidente del Consiglio regionale ed all'Ufficio di Presidenza la potestà di avvalersi, per le attività e le funzioni di propria competenza, della consulenza di speciali comitati nonché di avvalersi, in relazione a specifiche esigenze, di un numero non superiore a cinque esperti esterni altamente qualificati, mediante contratto di diritto privato.

La normativa citata attribuisce, al Presidente del Consiglio regionale ed ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, un'autonoma potestà pienamente discrezionale nell'individuazione dei componenti del comitato tra Dirigenti regionali ed esperti di particolare qualificazione, nonché nella nomina degli esperti esterni. Tale potestà discrezionale è basata sull'esame dei curricula attestanti il possesso di specifiche qualifiche ed esperienze professionali.

Alle Strutture burocratiche chiamate a fornire supporto nell'espletamento delle procedure di cui alla L.r. 13/1996 competono meri compiti formali di assistenza all'Ufficio di Presidenza ed al suo Presidente.

21. Attività di prevenzione in relazione ad atti di autorizzazione o concessione di vantaggi economici

I dirigenti delle strutture consiliari interessati alla stipula di contratti e ai procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere verificano eventuali relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti esterni e i dipendenti della propria struttura, mediante apposita dichiarazione scritta dei soggetti beneficiari circa l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con dipendenti della struttura, secondo quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio regionale della Calabria. Nel caso in cui risultino relazioni, il dirigente e/o il dipendente interessato al potenziale conflitto di interesse si astiene secondo quanto previsto dal Codice di comportamento.

I dirigenti comunicano i casi di astensione al RPCT. Nell'ipotesi in cui il conflitto di interesse riguarda il Responsabile, lo stesso deve segnalarlo all'Ufficio di Presidenza che provvederà ad individuare un altro dirigente cui assegnare il procedimento per il quale si è determinata la situazione di conflitto, anche potenziale.

L'Ufficio di Presidenza ha approvato, con propria deliberazione n. 71 del 30 dicembre 2014, un disciplinare che regola criteri e le modalità per la concessione di contributi e benefici economici da parte del Consiglio regionale ad iniziative di particolare valore culturale, scientifico, sociale, corrispondenti alle finalità istituzionali dell'Ente promosse da soggetti pubblici e privati.

Dall'esame delle disposizioni contenute nel predetto disciplinare, nonché nell'art. 56 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale, approvato con D.C.R. 4 maggio 2017 n. 190 ed aggiornato con D.C.R. del 28 settembre 2018 n. 342, risulta evidente che non viene attribuito alcun potere discrezionale alle Strutture burocratiche coinvolte nella procedura di concessione dei suddetti benefici dal momento che le decisioni in merito spettano all'Ufficio di Presidenza ovvero al presidente del Consiglio regionale.

PARTE II

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA

22. Trasparenza ed obblighi di pubblicazione

Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono affidate al Responsabile della prevenzione della corruzione, così come disposto dal D.lgs. 97/2016, al fine di programmare e integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell'anticorruzione e le responsabilità ad esse connesse (delibera ANAC n. 831/2016).

La trasparenza costituisce, pertanto, un'apposita sezione del presente Piano, definendone le misure organizzative per l'attuazione degli obblighi previsti dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e in conformità a quanto stabilito dall'ANAC.

Il Legislatore ha sottolineato, inoltre, la necessità che vi sia un collegamento ed una integrazione fra gli ambiti relativi alla performance e alla trasparenza, affinché le misure contenute nel PTPCT diventino obiettivi organizzativi ed individuali da inserire nel Piano della performance. In altri termini, bisogna assicurare il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel PTPCT e gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell'amministrazione, nonché con il Piano della performance, al fine di garantire la coerenza e l'effettiva sostenibilità degli obiettivi posti.

A riguardo, il ciclo della performance ha preso avvio con l'approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza (deliberazione n. 58 del 23 ottobre 2018) degli obiettivi generali 2019-2021, che individuano uno specifico obiettivo generale *“Promuovere maggiori livelli di trasparenza innalzando il livello di intervento nelle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione ed adottando azioni di Stakeholder engagement attraverso azioni di miglioramento del grado di coinvolgimento dei portatori di interesse interni ed esterni”* a cui si sono collegati gli obiettivi diretti ad assicurare l'attuazione del PTPCT.

In tale prospettiva, le Strutture burocratiche dell'Ente dovranno individuare gli obiettivi operativi in coerenza con la realizzazione del suddetto obiettivo generale, ponendo la massima attenzione alla coerenza tra le azioni previste nel PTPCT e gli atti programmatici del ciclo della performance e valorizzando le dimensioni dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità, della trasparenza e dell'integrità volte alla funzionalità amministrativa.

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza - intendendola come accessibilità totale ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, volta a tutelare i diritti dei

cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo da parte dei consociati sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche - nonché introducendo misure che consentano una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni.

Tale normativa è intervenuta, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza. Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione; l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni; l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza; l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione all'ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

L'ANAC, con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 avente ad oggetto "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*", ha fornito indicazioni alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti sulle principali e più significative modifiche intervenute, con particolare riferimento all'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza, alla programmazione della trasparenza e alla qualità dei dati pubblicati.

L'Ente assicura la piena accessibilità alle informazioni attraverso la sezione "Amministrazione trasparente", collocata sul sito istituzionale, al cui interno sono contenuti i dati e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria e quelli ulteriori.

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nonché sulla base delle indicazioni contenute nelle suddette Linee guida, nella sezione "Amministrazione trasparente" sono indicati i nominativi dei soggetti responsabili dell'elaborazione, della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

A tal fine, nel PTPCT 2019-2021 è stato inserito, come allegato rubricato "Elenco degli obblighi di pubblicazione", uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono indicati i riferimenti normativi, la denominazione dell'obbligo e i suoi contenuti, la struttura responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento, nonché i tempi dell'aggiornamento. Tale allegato individua la suddivisione dei compiti e delle responsabilità per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dal D.lgs. 33/2013, individuando, altresì, i responsabili delle varie fasi del flusso informativo.

Relativamente alla decorrenza e alla durata dell'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria restano pubblicati per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque, fino a che gli atti producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento

dei dati personali e quanto previsto dall'art. 14, comma 2 (relativo al personale politico, agli amministratori ed ai dirigenti), e dall'art. 15, comma 4 (relativo ai collaboratori o consulenti). Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante l'istituto dell'accesso civico.

Per l'aggiornamento delle pubblicazioni, ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'ANAC, si applicano le frequenze sotto indicate, anche in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, L. 241/1990, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo:

- a) annuale, per i documenti, le informazioni e i dati che, per loro natura, non sono oggetto di frequenti modifiche o la cui durata è tipicamente annuale;
- b) semestrale, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del semestre, per i documenti, le informazioni e i dati che sono oggetto di modifiche frequenti e per i quali non sono richieste espressamente modalità di aggiornamento eccessivamente onerose;
- c) trimestrale, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre, per i documenti, le informazioni e i dati soggetti a frequenti cambiamenti;
- d) tempestivo, entro i trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile, per i documenti, le informazioni e i dati per i quali è indispensabile la pubblicazione nell'immediatezza della loro adozione, fatti salvi termini specifici previsti dal decreto.

23. Controlli sugli obblighi di trasparenza

L'ANAC, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e secondo quanto previsto nel PNA, vigila sugli obblighi di pubblicazione e sulle relative modalità di attuazione, verificando il rispetto delle scadenze e delle prescrizioni contenute nel PTPCT. Pertanto, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'interno delle sottosezioni, sono indicati i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell'Ente.

Secondo quanto previsto dall'art. 45 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., l'ANAC controlla l'operato del RPCT, a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno dell'Amministrazione.

Può, inoltre, chiedere all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ulteriori informazioni relative all'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

L'Autorità, al fine di controllare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, esercita poteri ispettivi mediante richiesta di informazioni, atti e documenti all'Ente; può, altresì, ordinare di procedere, entro trenta giorni, all'adozione ed alla pubblicazione di dati, documenti o

provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, nonché di rimuovere comportamenti o atti contrastanti con gli obblighi di trasparenza.

24. Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il RPCT svolge un'attività di vigilanza e controllo sull'adempimento da parte delle Strutture amministrative degli obblighi di pubblicazione, secondo quanto previsto dall'art. 43 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., anche attraverso il supporto dei Referenti per la prevenzione della corruzione e il personale assegnato.

In particolare, in caso di mancata o ritardata attuazione degli obblighi di pubblicazione, il RPCT segnala i casi di inadempimento all'Ufficio di Presidenza, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'Ufficio per i procedimenti disciplinari per l'attivazione del relativo procedimento.

Il RPCT e i dirigenti delle Strutture burocratiche rispondono dell'assolvimento degli obblighi sopra indicati in termini di responsabilità dirigenziale, disciplinare e di danno all'immagine dell'amministrazione (artt. 43, 45 e 46 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'art. 9 del Codice di comportamento per il personale del Consiglio regionale il dirigente deve assolvere agli obblighi di trasparenza imposti dalla normativa vigente e previsti nel PTPCT mediante pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

A tal fine, ciascun dipendente collabora con il proprio Dirigente e il RPCT per assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti, prestando la massima cura nell'elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione nella suddetta sezione.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza spettanti a ciascuna Unità organizzativa viene verificato attraverso monitoraggi trimestrali effettuati su iniziativa del RPCT, volti alla verifica degli obblighi contenuti nell'allegato "Elenco degli obblighi di pubblicazione" del presente PTPCT, in ottemperanza a quanto indicato dal D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

In altri termini, con cadenza trimestrale, i dirigenti responsabili della corretta attuazione ed osservanza delle misure contenute nel PTPCT relativamente agli obblighi delle strutture cui sono preposti, nonché del tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nei termini stabiliti dalla normativa, comunicano al RPCT gli esiti relativi all'adempimento delle misure programmate.

I dirigenti delle diverse strutture organizzative assicurano:

- il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge; nel caso di gestione autonoma della sotto-sezione di pertinenza in "Amministrazione trasparente", ne assicurano la tempestiva pubblicazione;

- la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale, garantendone la completezza, la chiarezza, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, la facile accessibilità e la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione;
- l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, controllandone, altresì, l'attualità e modificandole, ove sia necessario e nei casi in cui l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Il RPCT e i dirigenti controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. ed in particolare dagli artt. 5 e 5-*bis*.

Le risultanze dell'attività di monitoraggio sono rappresentate nella Relazione annuale del RPCT relativamente all'attuazione delle misure di trasparenza indicate nel PTPCT (art. 1, comma 14, L. 190/2012).

25. Limiti alla trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli, secondo le modalità indicate nell'art. 7 del D.lgs. 33/2013.

L'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 e, il 19 settembre 2018, del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003) alle disposizioni del predetto Regolamento, ha comportato l'obbligo di verificare la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013.

A riguardo, occorre evidenziare che l'art. 2-*ter*, comma 1, del D.lgs. 196/2003, introdotto dal D.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, prevista dall'art. 6, paragrafo 3, lett. b), del Reg. (UE), è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Inoltre, il comma 3 del medesimo art. 2-*ter* stabilisce che la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità, sono ammesse unicamente se previste ai sensi del predetto art. 2-*ter*, comma 1.

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, fatto salvo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. A riguardo, l'art. 1 del D.lgs. 196/2003

stabilisce che il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del presente codice, nonché della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

Inoltre, gli adempimenti di pubblicazione sono soggetti al rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare, rilevano i principi di adeguatezza, pertinenza, limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati, esattezza ed aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Il medesimo art. 7-bis del D.lgs. 33/2013 stabilisce che i dati personali non pertinenti o sensibili e giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza, devono essere resi non intelligibili all'atto della pubblicazione. Si richiama anche quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. 33/2013, in base al quale la qualità delle informazioni pubblicate deve essere garantita assicurando che i dati pubblicati siano esatti, completi, aggiornati ed adeguati.

L'Ente può, altresì, pubblicare dati, informazioni e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti, oscurando il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possano consentire, anche indirettamente, l'identificazione.

L'accesso civico "generalizzato" di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. è esercitato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5-bis e sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida recanti "*Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. n. 33/2013*", adottate dall'ANAC con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.

In merito è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali che ha adottato con deliberazione del 15 maggio 2014 apposite "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati*".

Secondo l'Autorità, laddove sussista per l'Amministrazione un obbligo, derivante da legge o da regolamento, di pubblicare un atto o un documento sul sito istituzionale, è necessario verificare, caso per caso, se i dati e le informazioni personali eventualmente presenti in tali atti o documenti debbano o meno essere oscurati, in considerazione del fatto che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad evitare la pubblicazione di dati personali ove sia possibile perseguire le finalità di trasparenza mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

La diffusione di dati personali è, in sostanza, consentita solo se questi ultimi siano pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati.

26. Accesso civico “semplice” ed accesso civico “generalizzato”

Tra le novità introdotte dal D.lgs. 97/2016, di modifica del D.lgs. 33/2013, vi è l’attribuzione a chiunque della libertà di accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art. 2-*bis*, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.

L’art. 59 del D.lgs. 196/2003 stabilisce che i presupposti, le modalità e i limiti per l’esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal D.lgs. 33/2013; il diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale continuano ad essere regolati dalla L. 241/1990, dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione.

L’accesso civico si distingue in accesso “semplice” e “generalizzato”.

L’accesso civico “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, ai sensi del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al RPCT il quale, ricevuta la richiesta, verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso di omessa pubblicazione o pubblicazione parziale, provvede in merito entro il termine di 30 giorni.

Successivamente, comunica l’avvenuta pubblicazione al richiedente, indicando il dato, l’informazione e/o il documento oggetto dell’istanza.

Tale comunicazione viene resa anche qualora il Responsabile verifichi che l’obbligo di pubblicazione sia stato già adempiuto al momento della richiesta di accesso.

Il soggetto richiedente deve indicare nell’istanza di accesso civico tutte le informazioni disponibili per l’identificazione del documento, informazione o dato richiesto.

L’istanza deve essere redatta utilizzando il modulo presente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Accesso civico” del sito istituzionale e può essere presentata secondo le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica ordinaria: trasparenza@consrc.it;
- tramite consegna a mano o posta, all’indirizzo: “Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consiglio regionale della Calabria - via Cardinale Portanova - 89123 Reggio Calabria”.

Le istanze che risultino manifestamente irragionevoli, ovvero che non consentano di identificare in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta, saranno considerate inammissibili.

Il soggetto richiedente può presentare ricorso al Difensore civico o attivare la tutela giurisdizionale di fronte al Tribunale amministrativo regionale.

Il D.lgs. 97/2016 ha introdotto l'istituto dell'accesso civico "generalizzato" (art. 5, comma 2), che attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis*.

Il cosiddetto Freedom of Information Act (FOIA) ovvero il diritto all'informazione è generalizzato; la trasparenza diventa la regola generale mentre la riservatezza e il segreto rappresentano eccezioni.

Esso consente a chiunque di esercitarlo, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, e senza necessità di motivazione, sebbene osservando quanto previsto nell'art. 5-*bis*.

L'accesso civico generalizzato non sostituisce l'accesso civico semplice di cui all'art. 5, comma 1, del citato decreto, che rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Per quanto concerne le modalità di esercizio, il soggetto richiedente deve indicare nell'istanza di accesso civico tutte le informazioni disponibili per l'identificazione del documento, informazione o dato richiesto.

L'istanza deve essere redatta utilizzando il modulo presente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Accesso civico" del sito istituzionale e può essere presentata secondo le seguenti modalità:

- tramite posta elettronica, ordinaria o certificata, all'indirizzo e-mail/pec dell'Ufficio Accesso Civico e accesso Generalizzato – Direzione generale;
- tramite consegna a mano o posta ordinaria, all'indirizzo: Ufficio Accesso Civico e Accesso Generalizzato – Direzione generale, Consiglio regionale della Calabria - via Cardinale Portanova - 89123 Reggio Calabria.

Le istanze che risultino manifestamente irragionevoli, ovvero che non consentano di identificare in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta, saranno considerate inammissibili.

Il Settore/Ufficio del Consiglio regionale destinatario dell'istanza è tenuto a dare comunicazione della richiesta di accesso ad eventuali soggetti controinteressati.

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione

del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati, salvo eventuale sospensione dei termini, secondo le modalità prescritte dalla normativa.

Il rilascio di dati, informazioni o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo l'eventuale rimborso del costo effettivamente sostenuto dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Il soggetto richiedente può presentare ricorso al Difensore civico o attivare la tutela giurisdizionale di fronte al Tribunale amministrativo regionale.

27. Istituzione del Registro degli accessi

Le Linee guida dell'ANAC recanti "*Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2 del D.lgs. n. 33/2013*", adottate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, nonché la Circolare n. 2/2017 "*Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)*" del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, raccomandano alle Amministrazioni pubbliche di realizzare una raccolta organizzata delle richieste di accesso, il c.d. Registro degli accessi, e di pubblicarlo sui propri siti istituzionali.

Il Registro è stato istituito presso il Consiglio regionale e contiene l'elenco delle richieste per tutte le tipologie di accesso (accesso documentale ex L. 241/90; accesso semplice art. 5, c. 1, D.lgs. 33/2013; accesso generalizzato, art. 5, c. 2, D.lgs. 97/2016) con l'oggetto, la data di presentazione della richiesta e il relativo esito con indicazione della data della decisione. Lo stesso, pubblicato oscurando i dati personali eventualmente presenti, è aggiornato con cadenza semestrale e consente di gestire in modo efficiente le richieste di accesso. In particolare:

- semplifica la gestione delle richieste e le connesse attività istruttorie;
- favorisce l'armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso identiche o simili;
- agevola l'esercizio del diritto di accesso da parte dei cittadini nella consultazione delle richieste già presentate;
- monitora l'andamento delle richieste di accesso, rendendo noti quali documenti, dati o informazioni sono sottratti all'accesso generalizzato.

28. La giornata della trasparenza

La giornata della trasparenza, prevista dal D.lgs. 33/2013, è uno strumento di coinvolgimento degli stakeholder per la promozione e la valorizzazione della trasparenza nell'Ente e rappresenta un momento di confronto e di ascolto per conseguire alcuni degli obiettivi fondamentali della trasparenza, tra cui: la partecipazione dei cittadini nell'individuazione delle informazioni di concreto interesse per la collettività, nonché il loro coinvolgimento nell'attività amministrativa, al fine di migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale.

Tale evento rappresenta, dunque, la sede opportuna in cui svolgere l'approfondimento di tematiche relative alla trasparenza dell'azione amministrativa.

Anche nell'anno 2018 si è tenuta la giornata della trasparenza che ha avuto ad oggetto:

- I risultati dell'attuazione del PTPCT 2018-2020, anche in relazione al PTPCT 2018-2020 della società in house "Portanova S.p.A." dell'Ente;
- La trasparenza e l'integrazione dei sistemi di gestione;
- Il bilanciamento tra diritto di accesso alle informazioni e protezione dei dati personali;
- L'intelligenza artificiale: alle macchine il potere di fermare la corruzione.

Tale giornata ha rappresentato per i partecipanti una preziosa occasione per approfondire, con autorevoli esperti, le problematiche operative sorte in materia di diritto di accesso e privacy, alla luce della compatibilità della nuova disciplina dettata dal Regolamento (UE) 2016/679 con gli adempimenti previsti dal D.lgs. 33/2013.

Inoltre, per i dipendenti dell'Ente e della Società in house "Portanova S.p.A." la giornata della trasparenza ha rappresentato un evento formativo obbligatorio.

29. Monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti e provvedimenti amministrativi

Le Strutture competenti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs. 33/2013, pubblicano ed aggiornano, semestralmente, in distinte sottosezioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dall'Ufficio di Presidenza e dai dirigenti relativamente:

- alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti;
- agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli artt. 11 e 15 della L. 241/1990.

Con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 35 del D.lgs. 33/2013, i Dirigenti delle strutture consiliari pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza, comunicando periodicamente al RPCT l'assolvimento di tale adempimento.

30. Il rispetto dei tempi di pagamento dell'Ente

I dirigenti devono osservare i termini di pagamento per la pubblica amministrazione, monitorarne l'andamento ed adottare iniziative per la tempestiva eliminazione delle eventuali anomalie, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 231/2002, così come modificato dal D.lgs. 192/2012.

Relativamente agli obblighi di pubblicazione, le Strutture competenti devono garantire la pubblicazione dei tempi di pagamento dell'Amministrazione, secondo le indicazioni dell'art. 33 del D.lgs. 33/2013.

31. Aggiornamento

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato il PTPCT 2018-2020 con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 8 del 30 gennaio 2018, ai sensi di quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, nonché dai PNA adottati dall'ANAC.

Il PTPCT, essendo un documento di programmazione e definizione di obiettivi, azioni e risultati, va aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno secondo quanto indicato dalla delibera ANAC n. 50 del 4 luglio 2013.

Esso va coordinato con il Piano della performance, in cui sono individuati obiettivi volti ad attuare le misure previste nel PTPCT, e con gli altri documenti programmatici dell'Ente.